SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 50**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 marzo 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. ***12:***

Banco di Sicilia - Amministrazione centrale

Sezione di credito fondiario

Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 febbraio 1987.

Obbligazioni sorteggiate il 26 gennaio 1987.

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità

Obbligazioni sorteggiate il 26 gennaio 1987.
Obbligazioni sorteggiate il 2 febbraio 1987.

Sezione di credito agrario e peschereccio

Obbligazioni sorteggiate il 2 febbraio 1987.

Sezione di credito industriale

Obbligazioni sorteggiate il 2 febbraio 1987.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1987, n. 52.

Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonché misure urgenti per il completamento degli interventi straordinari per Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini relativi ad interventi diretti alla ricostruzione ed alla rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonché al completamento degli interventi straordinari per Napoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Sono prorogati al 31 dicembre 1987 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119:

a) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 4, concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande presentate entro il 31 marzo 1984, prevista nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80;

b) quello indicato nell'articolo 1, comma 6, concernente l'applicazione dell'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

c) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) quello indicato nell'articolo 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;

e) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1, in materia di imposta sul valore aggiunto.

2. È prorogato al 31 dicembre 1987 il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 3, dello stesso decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti.

3. È prorogato al 31 dicembre 1987 il termine indicato nell'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'adozione da parte dei comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore generale o dei piani esecutivi, con onere posto a carico dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Decorso inutilmente tale termine, ai comuni inadempienti sarà sospesa, a partire dal 1° gennaio 1988, l'erogazione dei fondi previsti dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 2.

1. Fino al 31 dicembre 1987 i piani regolatori o loro varianti, adottati dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, sono approvati dalla regione entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, i piani si intendono approvati. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.

2. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è abrogato.

3. Fino al 31 dicembre 1987, nei comuni disastrati o gravemente danneggiati i progetti di opere pubbliche, ivi compresi i programmi di edilizia residenziale pubblica, adottati in variante degli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, si intendono approvati decorsi sessanta giorni dal ricevimento degli atti presso i competenti uffici della regione.

Art. 3.

1. All'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la parola «medesimo» sono aggiunte le parole «maggiorato del 70 per cento».

2. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, gli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché di immobili per i quali sia stata avviata dalle competenti soprintendenze la procedu-

ra di apposizione di vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero, per la destinazione dei medesimi a finalità di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto è stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ma è tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unità immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato è acquisito a titolo gratuito dal comune.

3. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:

«*f)* del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera *a)*, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

g) fino al 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale».

Art. 4.

1. Il saldo del 15 per cento di cui all'articolo 15, primo comma, lettera *c)*, della legge 14 maggio 1981, n. 219, è erogato entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione finale prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, escluso il certificato di abitabilità.

2. I controlli sulla regolarità degli atti contabili e sulla documentazione giustificativa delle spese sono effettuati anche successivamente all'erogazione del saldo. In caso di accertate irregolarità che diano luogo al recupero di somme, questo è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

1. All'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Il Ministro del tesoro definisce la convenzione-tipo tra gli istituti di credito e i comuni per l'accesso ai mutui previsti nel precedente articolo 9, nonché per l'erogazione del contributo annuale dell'8 per cento con onere a carico dei fondi previsti nel precedente articolo 3».

Art. 6.

1. Le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano anche a favore di chi alla data del 31 marzo 1984 risulta emigrato, anche se stagionale, nonché a favore di coloro che risultano trasferiti in altre regioni del territorio nazionale per motivi di lavoro, ancorché alla data del sisma non occupassero stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare.

2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti, anche economici, ovvero conduttori di fatto, hanno titolo all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, indipendentemente dall'entità dei contributi spettanti al proprietario.

3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni a far data dalla ultimazione dei lavori.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unità immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi.

5. Per le unità immobiliari di cui ai commi 1, 2 e 4 il termine per la presentazione della domanda e dei relativi elaborati previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è stabilito al 31 dicembre 1987.

Art. 7.

1. I proprietari delle unità immobiliari abusive, distrutte o danneggiate dal sisma, sono ammessi ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ove abbiano assolto o assolvano agli oneri di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

Art. 8.

1. I proprietari delle unità immobiliari danneggiate dall'evento sismico del 1962 individuati nei piani di recupero previsti nell'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, accedono ai benefici previsti nella citata legge con le condizioni stabilite nell'articolo 3 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

Art. 9.

1. La disposizione dell'articolo 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve intendersi riferita anche a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprietà, effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 28, secondo comma, della stessa legge n. 219.

Art 10.

1. L'esecuzione di lavori di importo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili privati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, può essere affidata anche ad imprese artigiane non iscritte nell'albo nazionale dei costruttori.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 1987.

3. Le domande di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori delle imprese aventi sede nelle regioni colpite dal terremoto sono definite entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della relativa documentazione.

Art. 11.

1. I segretari comunali che abbiano svolto attività in posizione di comando almeno per un anno presso comuni della Campania e della Basilicata, colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, possono essere inquadrati, a domanda, previo assenso dell'amministrazione locale ove hanno prestato servizio, in posti della carriera direttiva vacanti presso la medesima amministrazione alla data del 31 dicembre 1986.

Art. 12

1. All'articolo 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole «e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982» sono sostituite dalle seguenti «e che presentino domanda nei termini previsti per i contributi nello stesso articolo 22. Entro lo stesso termine le imprese ubicate nei comuni disastrati aventi un numero di addetti superiore a trenta unità e da delocalizzare accedono ai contributi pari a quelli previsti nell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni».

Art. 13.

1. La deroga prevista dall'articolo 3, comma 16, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in materia di distacchi dalle strade pubbliche nei comuni dichiarati sismici, si applica anche alle previsioni contenute nei piani di recupero di cui all'articolo 28 della 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sempre che non vi sia alterazione delle volumetrie e delle altezze preesistenti.

Art. 14.

1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono variati in misura non superiore all'incremento del costo d'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, prendendo a base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985.

Art 15.

1. Il CIPE in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è autorizzato ad incrementare il fondo previsto dall'articolo 24 della citata legge n. 219 del 1981, tenendo conto dello stato di utilizzo delle risorse già assegnate.

Art. 16.

1. Al fine di agevolare il reinsediamento delle popolazioni, per le unità immobiliari in corso di costruzione alla data del 23 novembre 1980 ed ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, incluse nei piani di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è concesso un contributo per la riparazione o l'adeguamento antisismico o la ricostruzione delle strutture danneggiate, in misura non superiore al 25 per cento del costo dell'intervento e nei limiti di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

Art. 17.

1. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto.

2. Nella stessa sede il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

3. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è abrogato.

Art. 18.

1. Gli oneri per i contributi previsti dall'articolo 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80, per le attività artigianali, e a carico della legge 1° marzo 1986, n. 64, per le attività industriali.

2. La concessione dei contributi di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, limitatamente agli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazioni sia ad uso abitativo che produttivo, è disposta dal sindaco previo parere della commissione di cui all'articolo 14 della citata legge n. 219 del 1981.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è altresì concesso dal sindaco, su parere della commissione di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il contributo previsto per la riparazione delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Il CIPE, in sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. In tutti gli altri casi previsti dall'articolo 22 della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali, i contributi sono definiti, entro novanta giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione, dal presidente della regione, anche in assenza del parere della apposita commissione, ove questo non sia emanato entro sessanta giorni dalla presentazione stessa.

Art. 19.

1. L'entità del contributo in conto interessi da applicare sui mutui da contrarre per gli interventi di cui all'articolo 8, primo comma, lettera *b)*, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono fissati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri assunti per l'edilizia agevolata.

2. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al comma 1, anche i soggetti che abbiano già contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dall'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

3. Il CIPE, in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 3 della citata legge n. 219 del 1981, individua annualmente le quote di risorse da attribuire per il finanziamento dei contributi previsti dal presente articolo.

4. Il Ministro del tesoro disciplina con apposita convenzione i rapporti con gli istituti mutuanti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 20.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche ai comuni danneggiati dichiarati sismici che abbiano adottato il piano di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera *c)*, della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 21.

1. Hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari delle unità abitative realizzate per l'urgente e temporanea sistemazione di nuclei familiari nei territori colpiti da eventi sismici nella regione Basilicata, incluse nei piani di recupero previsti dall'articolo 28, secondo comma, lettera *c)*, della citata legge n. 219 e che risultino incompatibili con le caratteristiche dei predetti piani di recupero per lo stato di grave degrado o siano inadeguate alle esigenze dei nuclei familiari dei rispettivi proprietari.

2. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 22.

1. Le disposizioni più favorevoli contenute nel presente decreto si applicano sulla base delle prescrizioni dettate con l'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, in quanto compatibili.

Art. 23.

1. A decorrere dal 1° marzo 1987 e fino al 31 dicembre 1988 il presidente della giunta regionale della Campania ed il sindaco di Napoli provvedono al completamento del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive integrazioni e modificazioni, realizzando esclusivamente gli interventi compresi nei definitivi programmi presentati al CIPE anteriormente al 31 ottobre 1986 dai commissari straordinari del Governo, entro i limiti di spesa di cui al comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1 il CIPE ripartisce le risorse all'uopo autorizzate dall'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sulla base della proposta congiunta del presidente della giunta regionale della Campania e del sindaco di Napoli. I fondi affluiscono alle contabilità speciali di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219. È abrogato il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472.

3. Allo scopo di consentire una periodica verifica dello stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale della Campania ed il sindaco di Napoli riferiscono con dettagliate relazioni ogni trimestre ai rispettivi consigli regionale e comunale.

Art. 24.

1. Il presidente della giunta regionale della Campania ed il sindaco di Napoli, a decorrere dal 1° marzo 1987, subentrano nei rapporti attivi e passivi dei commissari straordinari del Governo; per l'attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 23 e del programma di cui al diciottesimo comma dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, esercitano i poteri straordinari, limitatamente agli aspetti procedurali e organizzatori, nelle forme e con gli organi consultivi e di controllo di cui agli articoli 84 e 84-*ter* della legge 14 maggio 1981, n. 219, e si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, utilizzando l'ordinamento organico e normativo dei commissari straordinari.

Art. 25.

1. Le opere realizzate, nonchè quelle che saranno realizzate tra il 1° marzo 1987 ed il 31 dicembre 1988, sono assunte in consegna, previo collaudo anche provvisorio, dagli enti e dalle amministrazioni competenti in via ordinaria alla loro gestione, su richiesta del presidente della giunta regionale della Campania e del sindaco di Napoli.

2. Il patrimonio abitativo, con le relative opere di urbanizzazione, è affidato in temporanea gestione ai comuni sui cui territorio è stato realizzato.

3. È autorizzato per l'anno 1987 lo stanziamento di lire 30 miliardi da ripartire tra i comuni della Campania, escluso il comune di Napoli, in cui sono localizzati gli alloggi di cui al programma abitativo previsto dal titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, a compensazione dei maggiori oneri connessi all'aumento demografico. La somma predetta è assegnata ai comuni interessati con decreto dal Ministro dell'interno sulla base della ripartizione operata dal presidente della giunta regionale della Campania. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per l'anno 1987.

Art. 26.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 919.

Art. 27.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE VITO, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 29

87G0145

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1987, n. 53.

Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 è soppressa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio disposta dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

2. È altresì abrogato il comma 3 dell'articolo 28 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la parte in cui fissa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce, con proprio decreto, norme per la individuazione dei soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni previste dalla vigente legislazione.

Art. 2.

1. L'impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale è riservata ai medici dipendenti dal Servizio medesimo o con lo stesso convenzionati nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.

2. La prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dalle strutture a gestione diretta o convenzionate ed il certificato e l'attestazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuati sui modulari standardizzati ed a lettura automatica definiti con decreto

del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti galenici erogati dal Servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per le specialità medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, per le quali la prescrizione è limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta. La ricetta non può contenere contestualmente la prescrizione di una specialità medicinale o di un galenico e di prodotti relativi alle forme di assistenza integrativa regolate da disposizioni nazionali e regionali.

4. Le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) una quota fissa di L. 1.000 per ricetta;

b) una quota fissa di L. 1.500 per ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 5.000 e fino a L. 25.000;

c) una quota fissa di L. 3.000 per ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 25.000;

d) una quota complessiva di L. 1.500 per gli antibiotici in confezione monodose qualora l'importo globale della ricetta non superi le L. 25.000 e di L. 3.000 qualora detto importo superi la predetta cifra.

5. A decorrere dal 1° luglio 1987 le confezioni delle specialità medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e dei galenici sono dotate di bollini o fustellati aventi il requisito dell'autoadesività. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche tecniche dei fustellati cartografici autoadesivi e alle modalità di adozione dei predetti bollini o fustellati.

6. L'autorizzazione all'acquisto diretto dalle imprese produttrici di preparazioni farmaceutiche in dose e forma di medicamento e dei galenici preconfezionati in confezione ospedaliera è estesa agli enti ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con finalità assistenziali di ricovero e di riabilitazione, riconosciuti dalla regione, limitatamente all'impiego di detti medicamenti all'interno delle predette istituzioni.

7. È fatto divieto alle unità sanitarie locali di stipulare contratti di comodato d'uso con ditte fornitrici di prodotti farmaceutici, di materiale per analisi di laboratorio o di apparecchiature o parte di esse per indagini sanitarie o per uso chirurgico, fatto salvo l'impiego per finalità di ricerca o di sperimentazione clinica. Gli anzidetti contratti, ove stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono risolti entro sei mesi dall'anzidetta data.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e del precedente articolo 1, stimato in lire 385 miliardi per il 1987, in lire 400 miliardi per il 1988 e in lire 412 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione ticket in materia sanitaria».

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le specialità medicinali, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata con decreto del Ministro della sanità, sono collocate nelle seguenti classi:

a) farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale;

b) farmaci che per la loro particolare natura sono riservati all'uso ospedaliero o al diretto impiego da parte dello specialista;

c) farmaci di automedicazione;

d) altri farmaci non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale.

2. Il prontuario terapeutico è costituito dai farmaci di cui alla lettera *a)* del comma 1; al prontuario è allegato l'elenco dei farmaci di cui alla lettera *b)*. Il prontuario deve conformarsi ai principi stabiliti dall'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali, deve contenere tra l'altro per ogni specialità l'indicazione della classe di appartenenza nonché del prezzo di vendita, salvo per l'ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 1, che deve essere determinato dal Comitato interministeriale prezzi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Ministro della sanità.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituita presso il Ministero della sanità la commissione consultiva unica del farmaco composta da:

a) il Ministro della sanità che la presiede;

b) quattro membri del Ministero della sanità;

c) quattro membri dell'Istituto superiore di sanità;

d) due membri designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

e) venti esperti in chimica e tecnica farmaceutica, in farmacologia, in clinica medica, in discipline specialistiche biologiche, in discipline specialistiche cliniche, in scienze

statistiche ed economiche, otto dei quali designati dal Consiglio sanitario nazionale sulla base delle indicazioni provenienti dalle regioni.

5. La commissione di cui al comma 4 è nominata con decreto del Ministro della sanità ed è rinnovata ogni tre anni; gli incarichi degli esperti non sono immediatamente rinnovabili.

6. I compiti della commissione sono:

a) valutare la rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE;

b) collocare le specialità medicinali in una delle classi di cui al comma 1, al momento della loro autorizzazione alla immissione in commercio, ovvero procedere alle modifiche di classe di appartenenza quando nuove acquisizioni scientifiche lo rendano necessario;

c) effettuare la revisione di ogni specialità medicinale dopo cinque anni dalla registrazione ed annualmente quella dei farmaci di uso ospedaliero ai fini dell'eventuale estensione alla pratica medica extra-ospedaliera.

7. Il Ministro della sanità, sulla base di un programma di lavoro definito dalla commissione secondo i principi di cui all'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'articolo 32, comma terzo, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede preliminarmente alla revisione del prontuario terapeutico vigente entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'attuazione di detta revisione ha efficacia il prontuario terapeutico vigente.

8. La commissione di cui al comma 4, sulla base di un programma di lavoro dalla stessa appositamente definito e delle indicazioni del piano di settore, di cui all'articolo 32, comma terzo, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con particolare riferimento alle proiezioni temporali programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di tutte le specialità medicinali già registrate ai fini della loro collocazione nelle classi di cui al comma 1 entro il termine del 31 dicembre 1988, nonché alla revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla direttiva n. 75/319/CEE del 20 maggio 1975, entro il termine del 30 giugno 1990.

9. La mancata immissione in commercio dei farmaci entro i diciotto mesi successivi alla emanazione del provvedimento di autorizzazione comporta la decadenza dell'autorizzazione medesima. Per i farmaci già autorizzati, il termine di diciotto mesi decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4.

1. In deroga a quanto disposto dal comma terzo, n. 7), dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accordo collettivo nazionale e la relativa convenzione concernente la medicina generale di cui alla disposizione dell'articolo 48, comma primo, possono prevedere, in via sperimentale, nelle unità sanitarie locali di tre province, una ubicata nel centro Italia, una nel nord ed una nel sud, che il pagamento ai medici convenzionati sia effettuato con modalità diverse da quella vigente per i rapporti con i medici convenzionati e per il sistema di pagamento agli stessi, adottando anche sistemi di monitoraggio.

2. Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e di controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 30 giugno 1987, disciplinano con propria legge le modalità per la gestione unitaria a livello regionale o provinciale dei rapporti economici con le farmacie per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermi restando l'esercizio della funzione di controllo da parte delle unità sanitarie locali sulle spese farmaceutiche e l'assunzione delle stesse nei bilanci delle unità sanitarie locali medesime.

Art. 5.

1. A modifica dell'articolo 17, comma primo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, limitatamente all'esercizio 1987, la quota riservata alle attività a destinazione vincolata e ai piani straordinari di cui alla lettera *a)* è rideterminata in complessive lire 500 miliardi.

2. È autorizzata la spesa di lire 19.200 milioni per il quinquennio 1987-1991, da ripartire in ragione di lire 3.200 milioni per l'anno 1987 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1991, per l'attuazione, nell'ambito delle ricerche sperimentali e cliniche sulle neoplasie, di un programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori.

3. Il programma è coordinato dall'Istituto superiore di sanità ed eseguito dallo stesso Istituto in collaborazione con l'Istituto «Regina Elena» per lo studio e la cura dei tumori, con l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, con altri istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, con gli istituti universitari e di ricerca italiani e con il National Cancer Institute dei National Institutes of Health di Bethesda negli Stati Uniti d'America, nonché con il Consiglio nazionale delle ricerche.

4. A carico dei fondi di cui al comma 2 grava ogni spesa occorrente per l'attuazione del programma, ivi comprese quelle relative all'acquisto di apparecchiature e materiali di consumo, alla collaborazione di personale estraneo agli istituti addetti alle ricerche, all'effettuazione di missioni in Italia e all'estero anche del personale di ruolo di detti istituti.

5. I fondi di cui al comma 2 sono gestiti direttamente dall'Istituto superiore di sanità con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e, a tal fine, i fondi stessi sono versati all'apposita contabilità speciale presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, intestata al predetto Istituto.

6. All'onere derivante dall'attuazione del programma, pari a lire 3.200 milioni per l'anno 1987 ed a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. I fondi destinati all'Istituto superiore di sanità per la lotta alla sindrome da immuno-deficienza acquisita e per altre iniziative di studio e di ricerca, disposte dal Ministro della sanità con riferimento a problemi socio-sanitari di interesse generale e di particolare rilevanza, sono gestiti dall'Istituto medesimo con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519. I relativi programmi di attività sono predisposti da apposite commissioni di tecnici e di esperti, nominati con decreto del Ministro della sanità. Parimenti con decreto del Ministro della sanità sono approvati gli anzidetti programmi.

8. A modifica dell'articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, limitatamente all'esercizio 1987, tutte le somme, a qualsiasi titolo introitate dalle unità sanitarie locali o alle stesse trasferite ai sensi della lettera *b)* del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono essere utilizzate per il 50 per cento per spese di investimento e per il 50 per cento per spese di parte corrente.

Art. 6.

1. Al personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, e presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, come modificate dal decreto ministeriale in data 23 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1986, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

2. Al personale in servizio presso gli uffici indicati nel comma 1, posti in località isolate oppure presso uffici compresi in piccoli centri abitati nei quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico o popolare, secondo la individuazione effettuata dal Ministero delle finanze, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, è esteso il trattamento previsto dallo stesso articolo 4.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 1.300 milioni annui da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della sanità, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per il personale tecnico-amministrativo delle Università».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. All'articolo 8 della legge 20 maggio 1985, n. 207, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«I posti di posizione funzionale inferiore già occupati dal personale incaricato di una posizione funzionale intermedia o apicale che si rendono disponibili a seguito delle procedure di cui alla presente legge, si considerano vacanti ai fini dell'applicazione dei benefici dalla medesima previsti, in presenza di tutti i requisiti di cui all'articolo 1 alla data nello stesso articolo prevista. Anche per tali posti si applica il disposto di cui all'articolo 6».

Art. 8.

1. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 9.

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, il cittadino esente dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie decade dal diritto all'esenzione medesima qualora sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per aver procurato ad altri l'indebito godimento del beneficio dell'esenzione.

2. Alla sentenza di condanna passata in giudicato nei confronti di un medico per concorso al fatto di cui al comma 1 consegue la sospensione per sei mesi dal rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale e, in caso di recidiva accertata con sentenza passata in giudicato, il medico decade dal rapporto convenzionale con effetto immediato e non può presentare nuova domanda di inclusione nella graduatoria prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di notificazione del provvedimento di decadenza.

Art. 10.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 921.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 30

87G0148

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1987, n. **54.**

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme in materia di smaltimento dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I comuni e loro consorzi sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino al limite massimo complessivo di lire 900 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti e relative attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti urbani, esistenti alla data del 31 dicembre 1986, qualsiasi sia la soluzione tecnica adottata. I relativi oneri di ammortamento sono a carico dello Stato.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano alla regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto per l'adeguamento, con l'indicazione dei tempi e modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilità ambientale dell'impianto.

3. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione, la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte al fine di assicurare l'osservanza della normativa vigente, nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti. La mancata decisione entro il termine indicato equivale ad implicita approvazione del progetto.

4. Le richieste di mutuo sono inoltrate da parte dei soggetti indicati al comma 1 entro il termine perentorio di trenta giorni dall'approvazione del progetto alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministro dell'ambiente. Ai fini dell'erogazione del mutuo si applica il disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1984, n. 381. Il termine ultimo per il riconoscimento della priorità da parte del Ministro dell'ambiente è stabilito in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In difetto, la priorità è determinata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

5. I lavori di adeguamento devono iniziare entro 120 giorni dalla erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio.

L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, comma primo, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede, per gli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «giacimenti ambientali».

Art. 2.

1. Le regioni esercitano le competenze di cui all'articolo 6, lettere *a)*, *b)* e *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, entro il 31 dicembre 1987 e trasmettono gli atti adottati al Ministro dell'ambiente. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le regioni

determinano le modalità di realizzazione del piano e favoriscono le soluzioni di smaltimento che consentano il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia. L'individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 6, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, costituisce variante agli strumenti urbanistici.

2. Il Ministro dell'ambiente esamina, ai fini dell'articolo 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i piani inviati dalle regioni e trasmette, nei successivi sessanta giorni eventuali osservazioni per le opportune modifiche ed integrazioni dei piani stessi.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva tenendo conto di tutta l'attività tecnica e amministrativa eventualmente già posta in essere dalla regione. Il Ministro dell'ambiente trasmette i piani predisposti ai sensi del comma 1 alle regioni, che, entro trenta giorni dalla ricezione, li adottano o li respingono con autonome deliberazioni consiliari immediatamente eseguibili. La mancata deliberazione di rigetto nel termine o la deliberazione di rigetto del piano o di alcune soltanto delle indicazioni da esso recate che non contenga le alternative indicazioni di ubicazione, tecnologie e dimensionamenti, e comunque tutti gli elementi sostitutivi di quelli rigettati con precisa e dettagliata motivazione dell'alternativa proposta, equivalgono a formale adozione del piano. Le proposte alternative contenute nella delibera regionale di rigetto che rispondano ai requisiti sopradetti sono recepite nel piano.

4. Per la realizzazione dei nuovi impianti ed attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti urbani rientranti nelle previsioni dei piani regionali di cui ai precedenti commi, i comuni e i loro consorzi sono autorizzati ad assumere mutui con la Cassa depositi e prestiti fino ad un limite complessivo di lire 450 miliardi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1.

5. All'onere di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1988 e 1989, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Art. 3.

1. La regione, ai fini dell'istruttoria ed approvazione di singoli progetti presentati da imprese di diritto privato e relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, nonché tossici e nocivi:

a) acquisisce il parere degli enti locali interessati;

b) istituisce un'apposita conferenza per esprimere parere in ordine alla valutazione degli interessi territoriali e degli effetti dell'intervento. La conferenza è costituita dai componenti del comitato tecnico di cui al paragrafo 0.3 dell'allegato alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, come modificato dalla deliberazione del 13 dicembre 1984, e da un rappresentante per ciascuno degli enti ed organismi interessati. I pareri sono espressi entro 90 giorni dalla richiesta.

2. L'approvazione del progetto deve intervenire entro 120 giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti. Detti uffici possono richiedere ulteriori dati ed informazioni e prescrivere modificazioni al progetto. In tal caso, il predetto termine decorre dalla data di presentazione del progetto modificato. La mancata decisione entro il termine indicato equivale ad implicita approvazione del progetto.

3. L'approvazione del progetto da parte della regione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di enti ed organi regionali, provinciali e comunali.

4. L'approvazione regionale del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

5. Per gli impianti di smaltimento esistenti al 31 dicembre 1986 e per i quali la regione abbia autorizzato la prosecuzione dell'attività di smaltimento, l'approvazione dei progetti di adeguamento produce gli effetti di cui al comma 2.

Art. 4.

1. Qualora i comuni e loro consorzi non provvedano nei termini previsti dal presente decreto all'adeguamento degli impianti e relative attrezzature di cui all'articolo 1 alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la regione interviene in via sostitutiva, avvalendosi dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine le richieste di mutuo sono inoltrate dalla regione alla Cassa depositi e prestiti entro il 30 ottobre 1987 ed i lavori di adeguamento dovranno iniziare entro 120 giorni dalla erogazione del mutuo per essere ultimati entro i 18 mesi dal loro inizio. In caso di inadempienza della regione, il Ministero dell'ambiente provvede ai sensi dell'art. 2, comma 3, ponendo, di intesa con il Ministero del tesoro, i relativi oneri a carico della quota spettante alla regione interessata a valere sul fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le relative variazioni di bilancio sono disposte, all'occorrenza, con decreti del Ministro del tesoro.

Art. 5.

1. Le regioni predispongono piani per la bonifica di aree inquinate entro il termine perentorio del 31 dicembre 1987. Detti piani devono prevedere, in ordine di priorità:

a) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;

c) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;

d) le procedure di affidamento dei lavori;

e) la stima degli oneri finanziari;

f) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

g) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

2. I piani di cui al comma 1 devono essere trasmessi entro il 31 dicembre 1987 al Ministro dell'ambiente, che predispone l'ordine di priorità al fine del relativo finanziamento.

3. In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle singole aree di intervento, tenendo conto anche dell'attività tecnica ed amministrativa eventualmente già posta in essere dalla regione.

4. Il Ministro dell'ambiente invia alle regioni i piani predisposti ai sensi del comma 3.

5. Entro il 30 giugno 1988, il Ministro dell'ambiente riferisce al Parlamento sullo stato di avanzamento dei programmi di bonifica.

6. Al fine di eseguire gli interventi previsti nei piani di cui ai commi precedenti è concesso, con decreto del Ministro dell'ambiente, un contributo, a valere sulle disponibilità di cui al comma 7, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro.

7. All'onere derivante dagli interventi di bonifica di cui al presente articolo, valutato in lire 40 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Art. 6.

1. I termini entro i quali gli impianti e le attrezzature esistenti per lo smaltimento dei rifiuti debbono essere adeguati alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono differiti al 31 luglio 1987.

2. I termini di adeguamento di cui al comma 1 sono differiti al 30 novembre 1987 per gli impianti e relative attrezzature per i quali sia in atto la procedura per l'assunzione del mutuo e fino alla data di ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 1, comma 5, qualora entro il 30 novembre 1987 intervenga la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie disciplinate dal presente decreto.

Art. 8.

1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese di diritto privato che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché con il Ministro dei trasporti, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione.

2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 9.

1. Ai provvedimenti giurisdizionali comportanti sospensioni dell'esecuzione degli atti di cui al presente decreto, comunque preordinati o utili alla realizzazione di impianti e attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate a causa dell'inadeguato smaltimento dei rifiuti medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-*sexies* del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

Art. 10.

1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali e di fonti energetiche sono concessi in via prioritaria, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i contributi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. Per i programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, il Ministro dell'ambiente, sentita la sezione competente del comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, concede contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento delle spese di investimento.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Art. 11.

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e composto di undici membri nominati dal Ministro dell'ambiente, di cui almeno quattro scelti tra i funzionari del servizio prevenzione degli inquinamenti e del risanamento ambientale.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata la remunerazione dei membri esterni del comitato di cui al comma 1.

3. L'onere conseguente grava sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro dell'ambiente*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 31

87G0147

DECRETO-LEGGE 2 marzo 1987, n. 55.

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'operatività degli enti locali in attesa del perfezionamento del disegno di legge organico di finanziamento dei medesimi enti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI

Art. 1.

Bilancio

1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e della provincie si applicano le disposizioni dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

2. Per l'anno 1987, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 31 maggio 1987. Di conseguenza, restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione ai sensi del comma 1.

Art. 2.

Trasferimenti delle regioni

1. Qualora non sia intervenuta, entro il 30 aprile 1987, diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1987 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1986, maggiorati del 4 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane

1. Per l'anno 1987 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 2.552 miliardi, di cui lire 2.131 miliardi per i comuni e lire 421 miliardi per le province. La quota del fondo perequativo per le province è comprensiva dell'importo corrispondente alla riduzione apportata ai contributi ordinari secondo il criterio di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera *a)*. La quota del fondo perequativo per i comuni è maggiorata di lire 840 miliardi;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986. Detto fondo è maggiorato, per i mutui contratti nell'anno 1987, di lire 1.050 miliardi, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;

d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 40 miliardi.

Art. 4.

Fondo ordinario per la finanza locale

1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1987:

a) a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ridotto del 5 per cento. L'importo complessivo della detrazione confluisce nel fondo perequativo;

b) a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, al netto delle somme la cui erogazione è stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso articolo 4, comma 4.

2. Ferma restando l'erogazione del contributo stabilito con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, il residuo contributo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1987, è corrisposto in parti uguali in tre rate entro il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre 1987.

3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 1987, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - Sezione enti locali.

4. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 aprile 1987.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 4, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 5.

Fondo perequativo per la finanza locale

1. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia un contributo perequativo calcolato, ripartendo il fondo per la quota attribuita alle province, come segue:

a) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

b) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

c) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

d) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali delle province, quali risultano all'ISTAT;

e) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, come indicata alla precedente lettera *a)*, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

2. A valere sul fondo perequativo di lire 2.131 miliardi di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere:

a) una quota pari a lire 1.931 miliardi a tutti i comuni secondo i seguenti criteri:

1) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni

interamente montani, purchè il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che nelle varie classi demografiche hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

b) una quota pari a lire 200 miliardi tra i comuni il cui contributo pro-capite, ordinario e perequativo, spettante per l'anno 1986 — ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 — risulti pari o inferiore all'80 per cento della media nazionale dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui al precedente punto 1, lettere *a)* e *b)*.

3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio 1987, previo consolidamento del contributo perequativo assegnato nell'anno 1986.

4. L'importo di 840 miliardi di lire di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *b)*, è ripartito dal Ministero dell'interno tra ciascun comune secondo i criteri di cui al precedente comma 2, lettera *a)*, ed è corrisposto entro il 31 maggio 1987.

Art. 6.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

1. A valere sul fondo di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1986 e precedenti secondo i criteri previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. La rideterminazione del contributo erariale per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, di cui alla lettera *a)* del comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, deve intendersi effettuabile a decorrere dalla prima annualità o semestralità di ammortamento. Il contributo erariale è altresì esteso, se dovuto sulla base della legge, con analoga decorrenza, anche per i mutui relativi allo stesso periodo, non compresi nelle certificazioni degli enti locali;

b) per i mutui assunti dai comuni nell'anno 1987 entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT;

c) per i mutui assunti dalle province nell'anno 1987 in misura pari a lire 2.048 per abitante, secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

2. I comuni e le province possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del precedente comma 1, lettere *b)* e *c)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *a)*, secondo e terzo periodo, *b)* e *c)*, con la presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988 di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nell'anno 1987, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,5 per cento e con le stesse detrazioni operate sui mutui contratti negli anni 1986 e precedenti. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

4. Continuano ad applicarsi per i mutui contratti nell'anno 1987 le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

5. Sulla base delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 3, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.

Art. 7.

Fondo ordinario per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *d*), il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana, al netto del contributo stabilito con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

2. L'erogazione del residuo contributo spettante e subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 1987, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita l'Unione nazionale comuni comunità enti montani entro il 30 aprile 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 31 luglio 1987.

3. Ai fini assicurativi, assistenziali e previdenziali le comunità montane devono intendersi equiparate ai comuni.

Art. 8.

Investimenti delle comunità montane

1. Le comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui per l'acquisizione di terreni montani e per il loro rimboschimento.

2. Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate delle comunità montane relative ai primi due titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

3. Ai mutui contratti dalle comunità montane si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.

4. Ai fini del rilascio delle delegazioni di pagamento, a valere sulle entrate afferenti ai primi due titoli del bilancio delle comunità montane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

5. È autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

6. L'accollo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, da parte dei comuni dei mutui contratti dalle comunità montane per opere pubbliche di competenza degli enti locali non costituisce, per le comunità stesse, sopravvenienza attiva ai fini delle imposte sul reddito.

7. Gli interessi passivi relativi ai mutui oggetto dell'accollo, di cui al comma 6, originariamente contratti dalle comunità montane, non possono da queste essere dedotti ai fini della determinazione del reddito complessivo.

Art. 9.

Disposizioni sui mutui agli enti locali

1. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

2. I contratti di mutuo di cui al presente articolo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al comma 3, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'erogazione del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti.

3. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

4. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

Art. 10.

Mutui con la Cassa depositi e prestiti

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'istituto sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

2. Per l'anno 1987 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

3. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle proprie disponibilità, riserva un importo complessivo di 500 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

4. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per la quali venga assegnato un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

5. Le regioni devono provvedere all'approvazione dei piani o programmi di cui al comma 4 entro il 31 maggio 1987. Gli enti locali devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

6. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi composti da enti locali e da altri enti pubblici purchè questi ultimi non siano in posizione maggioritaria.

Art. 11.

Servizi pubblici a domanda individuale

1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 40 per cento. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati la predetta percentuale può essere ridotta fino alla metà.

Titolo II

DISPOSIZIONI FISCALI E VARIE

Art. 12.

Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

1. Per l'anno 1987 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 13.

Diritto speciale per la benzina per il comune di Livigno

1. La misura di L. 150 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'articolo 3, lettera *a*), della legge 1° novembre 1973, n. 762, e da ultimo rideterminata dall'articolo 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è elevata a L. 250 al litro con effetto dal 1° giugno 1987

Art. 14.

Addizionale sul consumo dell'energia elettrica

1. A decorrere dalla bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal primo marzo 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di aprile 1987, le misure dell'addizionale di lire 13, lire 5,5 e lire 5,5 di cui all'articolo 15 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sono aumentate rispettivamente a lire 14, lire 6 e lire 6.

2. I comuni e le province che abbiano già deliberato, nel termine prescritto dal detto articolo 15, l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 devono deliberare l'aumento di cui al comma 1 entro il 31 marzo 1987. La deliberazione è immediatamente esecutiva ed irrevocabile e deve essere comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro lo stesso termine del 31 marzo 1987. Qualora la deliberazione di aumento non venga adottata entro il 31 marzo 1987 l'addizionale continua ad applicarsi, per l'anno 1987, nelle misure vigenti al primo gennaio 1987.

3. Per i comuni e le province che non abbiano deliberato l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 nel termine prescritto dal richiamato articolo 15, la deliberazione, in caso di esercizio della facoltà, deve essere adottata e comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1987. La deliberazione ha effetto dalle bollette e fatture indicate nel comma 1.

Art. 15.

Tasse sulle concessioni comunali

1. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle

concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I versamenti integrativi dovuti per gli aumenti di cui al comma 1 possono essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Tariffe degli acquedotti

1. Le tariffe degli acquedotti degli enti locali, gestiti in economia o mediante azienda speciale, devono, dall'anno 1987, assicurare la copertura di almeno l'80 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui che per gli stessi sono stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti proprietari o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, nella stessa seduta in cui approva il bilancio annuale, l'adeguamento della tariffa in relazione alla quantità di acqua effettivamente erogata nell'esercizio precedente.

2. Le deliberazioni delle tariffe sono allegate dall'ente gestore o proprietario al conto consuntivo dell'esercizio di competenza.

3. I comitati provinciali prezzi verificano che le tariffe deliberate dagli enti locali corrispondano a quanto sopra stabilito e ne dispongono direttamente la rettifica ove riscontrino difformità in difetto od in eccesso rispetto ai limiti stabiliti ai precedenti comma.

Art. 17.

Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli Istituti di previdenza.

1. Fino alla data di assegnazione delle unità di personale di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, e, in ogni caso, non oltre il periodo 1° gennaio 1987-31 marzo 1988, nei confronti del personale comunque addetto ai servizi degli Istituti di previdenza è confermata, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario contenuta nel comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

3. La spesa relativa ai compensi per lavoro straordinario connessa con le sopraindicate prestazioni è posta a carico dei bilanci delle casse pensioni degli Istituti di previdenza.

Art. 18.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 22.112.000 milioni per l'anno 1987 e lire 1.100.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede:

a) quanto a lire 21.955.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti riguardanti «Disposizioni finanziarie per i comuni e le provincie (comprese comunità montane)» e «Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali»;

b) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante «Contributi in favore delle comunità montane»;

c) quanto a lire 1.100.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922.

Art. 20.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GORIA, *Ministro del tesoro*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1987
Atti di Governo, registro n. 63, foglio n. 28

87G0146

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 1987.

Autorizzazione al Ministero della difesa alla prosecuzione del richiamo in servizio, per l'anno 1987, del generale ispettore del Corpo di amministrazione dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), in base al quale continuano ad applicarsi nell'anno 1987, in materia di assunzioni di personale, le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986);

Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)», che prescrive il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17;

Visto il comma 18 dello stesso art. 6 che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da comunicare con apposita relazione illustrativa alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota prot. n. 1/59937/4.2.16/86 del 2 dicembre 1986, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto l'autorizzazione alla prosecuzione del richiamo in servizio, per l'anno 1987, del generale ispettore del Corpo di amministrazione dell'Esercito Razzauti Eugenio, per l'assolvimento delle funzioni di direttore centrale dell'U.C. del bilancio e degli affari finanziari del medesimo Ministero, considerando opportuno che tale incarico continui ad essere affidato ad un ufficiale di comprovata esperienza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1987;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministero della difesa è autorizzato alla prosecuzione del richiamo in servizio per l'anno 1987 del generale ispettore del Corpo di amministrazione dell'Esercito Razzauti Eugenio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1987

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1987
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 107

87A1683

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 27 dicembre 1986, n. **1018.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1018. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al convenuto prezzo di L. 45.000.000, un appartamento sito in Belluno, via Mezzaterra n. 7, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 71, mappale 361 sub. 11, di proprietà della sig.ra Marisa Olivotto, da destinare a sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1987
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 5

87G0132

DECRETO 27 dicembre 1986, n. **1019.**

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare un legato.

N. 1019. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 22.266.840, pari alla quota di 1/2 di saldo di c.c. e B.T.P. presso la banca Monte dei Paschi di Siena, disposto dal sig. Paitowsky Antonio a favore della fondazione «Don Carlo Gnocchi», in Milano, che si identifica con la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», come si evince dal verbale 20 novembre 1981 del consiglio di amministrazione della fondazione stessa, con testamento olografo 9 giugno 1979, pubblicato a rogito dott. Enrico Mezzanotte, notaio in Milano, il 23 aprile 1981, n. 212948 di repertorio e n. 18945 di raccolta.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1987
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 4

87G0133

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 919

Il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 919, recante: «Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986.

87A1680

Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 921

Il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 921, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986.

87A1681

Mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922

Il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, recante: «Provvedimenti urgenti per la finanza locale», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986.

87A1682

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 febbraio 1987.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,15% di scadenza 1° marzo 1990-1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/2/000679 del 24 febbraio 1987;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9.15% di scadenza 1° marzo 1990 e 1° marzo 1992 per un importo massimo complessivo, in valore nominale, di lire 3.000 miliardi, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9,15% pagabile in due semestralità posticipate al 1° settembre ed al 1° marzo di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 98,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione in contanti la richiesta di titoli del taglio da lire un milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 8, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relativi alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge n. 759 del 17 novembre 1986.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° marzo 1987 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 2 marzo 1987 e termineranno il giorno 6 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

Per il collocamento dei buoni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sara corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 20 marzo 1987 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, dal 1° marzo al giorno del versamento, con bonifico di due giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro trenta giorni dall'inizio dell'operazione di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 8.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite esclusivamente in B.T.P. 9,15% di scadenza 1° marzo 1992; esse avranno inizio il 2 marzo 1987 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di emissione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 9.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 10.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli e esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 5.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1987
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 296

87A1728

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 dicembre 1986.

Autorizzazione alla S.p.a. Mediolanum assicurazioni, in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in vari rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante nuove norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Mediolanum assicurazioni S.p.a.;

Vista la domanda in data 7 gennaio 1986 della Mediolanum assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, che già esercita le assicurazioni nel territorio della Repubblica, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nei rami cauzione, nonché credito ed altri danni ai beni limitatamente a rischi non autorizzati;

Vista la lettera in data 22 ottobre 1986, prot. n. 616197, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole alla autorizzazione della società all'esercizio della sola assicurazione nei rami richiesti;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui recepite;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 13 novembre 1986;

Decreta:

La società Mediolanum assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni nei rami:

cauzione;

credito, in tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati;

altri danni ai beni, limitatamente ai rischi films, guasti macchine e rischi di montaggio.

Roma, addì 23 dicembre 1986

Il Ministro: ZANONE

87A1640

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 febbraio 1987.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati altamente qualificati autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che prevede l'inclusione, in apposito albo dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati altamente qualificati e debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, delle partecipazioni statali, ai quali devono rivolgersi le piccole e medie industrie che intendono beneficiare del contributo dello Stato per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1982, con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al predetto art. 4, che stabilisce l'aggiornamento annuale dell'albo dei laboratori;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983, con il quale è stato istituito l'albo dei laboratori, e il successivo decreto ministeriale 9 ottobre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1985, con il quale è stato provveduto al completamento e aggiornamento del medesimo;

Ravvisata l'esigenza di procedere all'aggiornamento annuale dell'albo in rapporto alle domande di iscrizione pervenute ed alle comunicazioni di alcuni laboratori, già inseriti nell'albo, in ordine alla cessazione dell'attività, alla rettifica della sede, ed alla modifica della denominazione sociale;

Viste le conclusioni alle quali è pervenuta la commissione consultiva permanente di esperti, costituita con decreto ministeriale 24 marzo 1985, in ordine all'esame delle domande di iscrizione;

Considerati i prescritti pareri dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste, delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati e inclusi nell'albo con il decreto ministeriale del 16 giugno 1983, citato nelle premesse, è così modificato e integrato:

23) Laboratorio Prima progetti S.p.a. - Strada Carignano, 48/2 - 10024 Moncalieri (Torino): assume la denominazione Prima industrie S.p.a. - Via O. Revel, 6 - 10121 Torino.

35) Laboratorio Anic S.p.a. - Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (Milano): cancellato dall'albo per conferimento attività a nuove società.

90) Laboratorio Alfa ricerche S.p.a. - Via Ragazzi del '99 - 40133 Bologna: assume la denominazione Alfa Farmaceutici S.p.a - Via Ragazzi del '99 n. 5 - 40133 Bologna.

Art. 2.

L'elenco dei laboratori di ricerca autorizzati e inclusi nell'albo con il decreto ministeriale del 9 ottobre 1985, citato nelle premesse, è cosi modificato e integrato:

18) Laboratorio Centro per la formazione professionale - Città studi di Biella - 13045 Biella (Vercelli): assume la denominazione Istituto Tecnotex Biella città degli studi S.p.a. - 13051 Biella (Vercelli).

19) Laboratorio Castagnetti S.p.a. - Via Fabbrichetta, 65 - 10095 Grugliasco (Torino): è da considerare ubicato in via Acqui, 86 - 10095 Rivoli (Torino).

22) Laboratorio Gefit - Gruppo Engineering forniture impianti e tecnologie S.p.a. - Via Umberto Giordano, 22 - 15100 Alessandria: è da considerare ubicato in via De Negri, 9 - 15100 Alessandria.

92) Laboratorio Italsiel imprese S.p.a. - Via Porlezza, 12 - 20123 Milano: cancellato dall'albo per sopravvenuta cessazione dell'attività.

134) Università degli studi di Udine - Via Anoni, 8 - 33100 Udine: è da considerare ubicata in via Antonini, 8 - 33100 Udine.

Art. 3.

È approvato l'unito terzo elenco dei laboratori di ricerca esterni pubblici e privati che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1987

Il Ministro: GRANELLI

ALBO DEI LABORATORI ESTERNI
PUBBLICI E PRIVATI ALTAMENTE QUALIFICATI
(Terzo elenco)

PIEMONTE

1) Chemical control S.r.l. - Via Statuto, 11-bis - 12100 Cuneo.

2) Morando impianti S.p.a. - Laboratorio tecnologico - chimico fisico - Corso Don Minzoni, 182 - 14100 Asti.

3) Neohm elettronica S.p.a. - Laboratorio applicazioni elettroniche - Via Torino, 217 - 10040 Leini (Torino).

4) Salp S.p.a. - Laboratorio lavorazioni pelli - Corso Torino, 155 - 10086 Rivarolo Canavese (Torino).

5) Sesam S.c.p.a. - Laboratorio sistemi per l'automazione - Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino.

LOMBARDIA

6) Cesap S.p.a. - Centro europeo sviluppo applicazioni plastiche - Via Locatelli, 111 - 20019 Zogno (Bergamo).

7) Ebiatech S.p.a. - Viale Isonzo, 14/1 - 20135 Milano.

8) Eledra System S.p.a. - Via F. Ferruccio, 2 - 20145 Milano.

9) Enichem Sintesi S.p.a. - Laboratorio ricerca e sviluppo - Piazza Boldrini, 1 - 20097 S. Donato Milanese (Milano).

10) Eurand Italia S.p.a. - Via Privata Pasteur, 1 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

11) Face Standard S.p.a. - Laboratorio Face RC - Via L. Bodio, 33/39 - 20100 Milano.

12) Fondazione «Casimiro Mondino» - Laboratorio NMR - Via Palestro, 3 - 27100 Pavia.

13) Icomatic S.p.a. - Via L. da Vinci, 21 - 25064 Gussago (Brescia).

14) I.A.S. S.a.s. - Industrial automation System - Corso XXV Aprile, 62 - 22036 Erba (Como).

15) Riva Calzoni S.p.a. - Laboratorio di ricerca elettronica - idraulica - Via Stendhal, 34 - 20144 Milano.

16) S.I.R. S.p.a. - Società italiana resine - Via Grazioli, 33 - 20161 Milano.

17) S. e H. S.n.c. - Software e Hardware - Via 1° Maggio, 8 - 20068 Peschiera Borromeo (Milano).

VENETO

18) Ecolab S.r.l. - Via S. Pellico, 3/A - 35129 Padova.

19) Engineering S.p.a. - Laboratorio ingegneria informatica - Corso Stati Uniti, 14 - 35129 Padova.

20) S.I.M.E.S. S.p.a. - Società italiana medicinali e sintetici - Via della Chimica, 9 - 36100 Vicenza.

21) SISMA Engineering S.r.l. - Via Lombardia, 8 - 36015 Schio (Vicenza).

22) Tecnosint S.r.l. - Laboratorio automatismi per la produzione - Via Roma, 110 - 32010 Soverzene (Belluno).

23) Zambon farmaceutici S.p.a. - Laboratorio ricerche e sviluppo - Via della Chimica, 9 - 36100 Vicenza.

24) W.T.T. S.p.a. - Water e Waste Treatment Technology - Via Treviso, 42 - 31057 Silea (Treviso).

FRIULI-VENEZIA GIULIA

25) C.R.A.D. - Centro ricerca applicata e documentazione - Via Pradamano, 2/A - 33100 Udine.

26) Techiche industriali S.r.l. - Via Zorutti, 84 - 33030 Campoformido (Udine).

LIGURIA

27) Tecnoerg ricerca applicata S.r.l. - Via Romairone, 43 - 16163 S. Quirico (Genova).

EMILIA-ROMAGNA

28) Bassano Grimeca S.p.a. - Laboratorio tecnologie meccaniche - Via Remigia, 34 - 40068 S. Lazzaro di Savena (Bologna).

29) Boconsult S.p.a. - Via Vizzani, 72/G - 40138 Bologna.

30) CIA sistemi S.r.l. - Controllo informatica automazioni - Via G. Galilei, 220 - 41010 Cognento (Modena).

31) Compotronic S.r.l. - Via del Tipografo, 6 - 40138 Bologna.

32) GE.IM.CO S.p.a. - Laboratorio geotecnia e geologia applicata - Via della Bastia, 21 - 40033 Casalecchio di Reno (Bologna).

33) I.F.C.I. S.p.a. - Industria farmaceutica cosmetica italiana - Via Magnanelli, 2 - 40033 Casalecchio di Reno (Bologna).

34) I.C.I.E. Soc. coop. r.l. - Istituto cooperativo per la innovazione - Laboratorio di edilizia e costruzioni industriali - Via Ciamician, 4 - 40127 Bologna.

35) Neotron S.r.l. - Laboratorio chimico, biochimico e microbiologico - Viale Mazzini, 21 - 41058 Vignola (Modena).

ABRUZZO

36) Tecnometer S.a.s. - Istituto per la ricerca e sperimentazione sui materiali da costruzione - Via G. Rossi, 22 - 64100 Teramo.

LAZIO

37) C.S.A. S.p.a. - Conser sistemi avanzati - Via Portuense, 216 - 00149 Roma.

38) I.A.T. S.r.l. - Istituto analitico tuscanese - Via Verona, 39 - 01017 Tuscania (Viterbo).

CAMPANIA

39) Alfa Romeo Avio S.p.a. - Laboratorio metallurgico - 80038 Pomigliano d'Arco (Napoli).

40) Alfa Romeo Avio S.p.a. - Laboratorio sperimentale turbo macchine - 80038 Pomigliano d'Arco (Napoli).

41) CRIAI - Consorzio campano di ricerca per l'informatica e l'automazione industriale - Via F. Caracciolo, 15 - 80122 Napoli.

BASILICATA

42) Ittica Valdagri S.p.a. - Laboratorio di ricerca in acquacoltura - Località Torre Mozza - 75025 Policoro (Matera).

SICILIA

43) Istituto sperimentale per l'agrumicoltura - Laboratorio micropropagazione - Corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (Catania).

Visto, *il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*
GRANELLI

87A1729

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Falerno del Massico» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Falerno del Massico» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della D.O.C. dei vini «Falerno del Massico»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Falerno del Massico» è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Falerno del Massico» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Falanghina.

Il vino «Falerno del Massico» rosso deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Aglianico, da un minimo del 60% e fino all'80%;
Piedirosso, da un minimo del 20% e fino al 40%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve del vitigno Primitivo e Barbera, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 20% del totale.

Il vino «Falerno del Massico Primitivo» deve essere ottenuto dai vigneti composti dal vitigno Primitivo per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve del vitigno Aglianico, Piedirosso e Barbera; da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Falerno del Massico» devono provenire dalla zona di produzione che comprende il territorio amministrativo dei comuni di: Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone, Falciano del Massico e Carinola in provincia di Caserta.

Tale zona è così delimitata:

lato est-sudest: da Ciamprisco in comune di Carinola si segue il corso del Vecchio Savone verso sud sino alla provinciale che da Cappella Reale va a Falciano del Massico. Si segue questa provinciale verso nord-nordovest sino a raggiungere il corso del nuovo Savone. Se ne segue l'alveo sino alla ferrovia Roma-Napoli.

Si segue questa verso sud fino alla stazione di Falciano-Mondragone. Si segue la strada che congiunge detta stazione con Mondragone sino all'incrocio di questa strada provinciale con il corso del nuovo Savone che si segue sino all'incrocio con la statale Domiziana al km 19,750;

lato ovest: si segue la statale Domiziana verso nord fino al km 13,300, quindi il viottolo che dalla Domiziana si stacca per raggiungere la masseria Santoracco; si procede verso nord e si scavalca il rio S. Limato e si raggiunge il canale d'Auria. Da qui lungo il viottolo che porta alla masseria La Calce si raggiunge il canale circondariale delle Acque Medie che segue fino alla strada degli Schiavi in località «La Tabaccola»; segue con direzione nord-nordovest il canale circondariale fino a raggiungere il canale «Trenta Palmi» che segue verso nord, fino alla Domiziana (km 1,400). Segue la Domiziana fino all'innesto con la via Appia;

lato nord: dalla via Appia fino al canale delle Acque Basse (km 160,800). Da qui fino al collettore di Maiano e fino alla strada di Maiano di Sotto ed all'incrocio col canale di Minturno. Gira a nord per la quota 19 in modo da includere le zone di Cardici e della masseria Prete, quindi gira verso sud per ricongiungersi con la strada nazionale n. 430 per Cassino. Segue quindi questa strada fino al confine nord-nordest del comune di Sessa Aurunca.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Falerno del Massico» devono essere quelle atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti siti in terreni collinari di buona esposizione, asciutti e permeabili.

I sesti di impianto, le forme di allevamento (ad esclusione di forme di allevamento espanse) ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. La produzione massima di uva ad Ha in coltura specializzata non deve essere superiore a q.li 100 di uva. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato, la eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni anche parzialmente inclusi nella zona di produzione delle uve delimitati nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Falerno del Massico» bianco una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,50, al vino «Falerno del Massico» rosso una gradazione alcoolica minima naturale di 12 ed al vino «Falerno del Massico Primitivo», una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, della zona atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.

I vini «Falerno del Massico» rosso e «Falerno del Massico Primitivo» prima dell'immissione al consumo, debbono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di un anno a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Falerno del Massico» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Falerno del Massico» bianco:

colore: bianco paglierino con riflessi verdognoli;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, sapido;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11%;
acidità totale minima: 5%;
estratto secco netto minimo: 20%.

«Falerno del Massico» rosso:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato per invecchiamento;
odore: profumo caratteristico ed intenso;
sapore: asciutto, caldo, robusto ed armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,50%;
acidità totale minima: 6%;
estratto secco netto minimo: 22%.

«Falerno del Massico Primitivo»:

colore: rosso rubino molto intenso;
odore: profumo caratteristico, intenso e persistente;
sapore: asciutto o leggermente abboccato, caldo, robusto ed armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 13%;
acidità totale minima: 6%;
estratto secco netto minimo: 25%.

E facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini «Falerno del Massico» rosso e «Falerno del Massico Primitivo» se sottoposti ad un invecchiamento non inferiore ad anni tre di cui due in botti di legno, possono portare, menzione «riserva».

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali, marchi privati. È consentito altresì l'uso di indicazioni di nomi che facciano riferimento a fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché non abbiano significato laudativo.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Falerno del Massico» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, ovviamente veritiera e documentabile.

87A1643

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «V. Alfieri» di Asti ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Asti n. 7391, II Sett., II Sez. del 27 gennaio 1987, il liceo ginnasio statale «V. Alfieri» di Asti è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 5.000.000 la cui rendita annuale dovrà essere devoluta per l'assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli frequentanti la classe terza liceale. La donazione è offerta dal cav. Felice Pasero e le borse di studio saranno intestate al nome del medesimo.

87A1646

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie comunali delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/1599 del 12 febbraio 1987 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Solbiate Arno (Varese) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1987, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 112.213.820 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 114.422.168 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Varsid, ora S.p.a. Valdarno.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Varese darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/3967 del 16 febbraio 1987 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Sarezzo (Brescia), è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1988, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.835.953.200 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 4.954.870.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Zorzi Tullio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Brescia darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

87A1649

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1987 il rag. Ugo Cannarsa è stato nominato commissario governativo sino al 22 ottobre 1987 della società cooperativa «Consorzio tra cooperative edilizie Rinnovamento - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, in sostituzione del dott. Lucio Marzano, dimissionario.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1987 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa a r.l. «Residence Papillon», con sede in Palmi (Reggio Calabria), costituita il 9 gennaio 1974 per rogito notaio dott. Francesco Paolo Menonna ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Rocco Militano.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1987 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società «Cooperativa Deodara S.r.l.», con sede in Milano, costituita il 21 giugno 1977 per rogito notaio dott. Giovanni Olivares ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il rag. Caio Bongiovanni.

87A1648

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1987

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1987 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1986		110.412.608.223		
Gestione di bilancio	Entrate finali	18.907.846.716.824		— 1.924.553.560.904
	Spese finali		20.832.400.277.728	
	Rimborso di prestiti		6.533.433.914.970	
	Accensione di prestiti	9.478.116.452.585		
	TOTALE	28.385.963.169.409	27.365.834.192.698	+ 1.020.128.976.711
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	167.793.089.847.632	161.076.000.274.937	+ 6.717.089.572.695
	Crediti di tesoreria	100.693.670.720.348	108.376.957.049.887	— 7.683.286.329.539
	TOTALE	268.486.760.567.980	269.452.957.324.824	— 966.196.756.844
	TOTALE COMPLESSIVO	296.983.136.345.612	296.818.791.517.522	
Fondo di cassa al 31 gennaio 1987			164.344.828.090	+ 53.932.219.867
	TOTALE A PAREGGIO	296.983.136.345.612	296.983.136.345.612	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1986	Al 31 gennaio 1987	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	110.412.608.223	164.344.828.090	+ 53.932.219.867
Crediti di tesoreria	190.733.400.381.938	198.416.686.711.477	+ 7.683.286.329.539
TOTALE	190.843.812.990.161	198.581.031.539.567	+ 7.737.218.549.406
Debiti di tesoreria	451.250.984.161.469	457.968.073.734.164	— 6.717.089.572.695
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 260.407.171.171.308	— 259.387.042.194.597	— 1.020.128.976.711

Circolazione di Stato (metallica) al 31 gennaio 1987: 1.092 (milioni di lire).

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° AL 31 GENNAIO 1987

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**14.500.000.000.000** *				
TITOLO II — **Entrate extra-tributarie**	**4.332.130.230.576** *				
ENTRATE CORRENTI	**18.832.130.230.576** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**19.802.870.609.777**	Risparmio pubblico	— 970.740.379.201 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**75.716.486.248** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**1.029.529.667.591**		
ENTRATE FINALI	**18.907.846.716.824**	**SPESE FINALI**	**20.832.400.277.728**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 1.924.553.560.904
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**6.533.433.914.970**		
ENTRATE FINALI	**18.907.846.716.824**	**SPESE COMPLESSIVE**	**27.365.834.192.698**	Ricorso al mercato	— 8.457.987.475.874
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**9.478.116.452.585**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**28.385.963.169.409**	**SPESE COMPLESSIVE**	**27.365.834.192.698**	Saldo di esecuzione del bilancio	+ 1.020.128.976.711

* Dato provvisorio

87A1694

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti, vacanti al 31 dicembre 1986, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle direzioni provinciali del Tesoro.

Il diario delle prove scritte del concorso speciale, per esami, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti, vacanti al 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle direzioni provinciali del Tesoro, di cui alle lettere *a)* e *c)* del primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 3 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 18 novembre 1986 non è ancora stato fissato per la difficoltà di reperire locali idonei per lo svolgimento delle prove stesse.

Pertanto il diario delle prove scritte dei predetti concorsi verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 4 maggio 1987.

87A1520

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975 n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 recante la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista la domanda del dottor Francesco Defabiani, nato a Milano il 25 gennaio 1931, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia, idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dottor Francesco Defabiani, nato a Milano il 25 gennaio 1931, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ortopedia e traumatologia a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 29 luglio 1985 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A1778

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali - sessione relativa all'anno 1986.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1987, il dott. Guido Marco Campanini, direttore di farmacia U.S.L. n. 79 di Voghera, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a farmacista dirigente, che si terrà a Roma il giorno 19 marzo 1987, in sostituzione del prof. Luigi Coppolino.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1987, il dott. Vittorio Greco, direttore di farmacia dell'ente ospedaliero di Vibo Valentia, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a farmacista dirigente, che si terrà a Roma il giorno 19 marzo 1987, in sostituzione della dott.ssa A. Maria Chioda.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1987, il prof. Giovanni Obinu, primario U.S.L. n. 9 di Sestri-Cornegliano, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di geriatria, che si terrà a Roma il giorno 4 aprile 1987, in sostituzione del prof. Giuseppe Zaccardo.

87A1701

Commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a farmacista dirigente - sessione relativa all'anno 1986

La commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a farmacista dirigente, sessione relativa all'anno 1986, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, è stata nominata con decreto ministeriale 16 gennaio 1987, nella composizione indicata nel prospetto che segue:

FARMACISTA DIRIGENTE

Presidente:

dott. Salvatore Veneziano, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

prof. Marino Artico n. 4, direttore istituto di chimica farmaceutica e tossicologica - prima Università, Roma;

prof.ssa Celestina Marchese n. 245, direttore di farmacia ente ospedaliero, Asti;

prof. Luigi Coppolino n. 110, direttore di farmacia ente ospedaliero «Piemonte e Regina Margherita», Messina;

prof.ssa A. Maria Chioda n. 99, direttore di farmacia ente ospedaliero, Lodi.

Segretario:

dott. Rossano Ranchetti, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità,

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 19 marzo 1987 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

87A1702

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario da destinare alla delegazione regionale per il Veneto e alla sezione di controllo ed uffici nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1986, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario della Corte dei conti da destinare alla delegazione regionale per il Veneto ed uffici nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto in data 29 marzo 1986 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1986 con il quale è stata confermata la nomina del presidente della commissione medesima;

Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1987 di integrazione della commissione stessa;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1987 di sostituzione di un membro della commissione medesima;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario della Corte dei conti da destinare alla delegazione regionale per il Veneto, alla sezione di controllo ed uffici nella regione Friuli-Venezia Giulia indetto con decreto presidenziale 6 marzo 1986:

1) Mirabella Maurizio	punti	123,675
2) Libano Antonio	»	118,950
3) Greco Carlo	»	117.075
4) Calaciura Traina Diana	»	116,625
5) Simeon Paolo.	»	114,475
6) Molini Luciano.	»	112,000
7) Federici Amedeo	»	111,175

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Mirabella Maurizio;
2) Libano Antonio;
3) Greco Carlo;
4) Calaciura Traina Diana;
5) Simeon Paolo;
6) Molini Luciano.

Art. 3.

Il dott. Federici Amedeo è dichiarato idoneo del concorso indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1987

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1987
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 179

87A1745

Graduatoria generale del concorso riservato, per esami, a quattordici posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva tecnica.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, n. 555;

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1986, con il quale è stato indetto il concorso riservato, per esami, a quattordici posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1986, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 190, di nomina della commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso riservato, per esami, a quattordici posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 13 febbraio 1986:

1) Nocentini Pacchiarotti Rossana	punti	25,975
2) Trombetta Nella	»	25,050
3) Galli Gino	»	25,037
4) Ceci Elisabetta	»	24,737
5) Ragni Maria Angela	»	24,125
6) Caristo Fortunato	»	23,437
7) Caratelli Gigliola	»	23,337
8) Di Carlo Francesco	»	23,300
9) Scicolone Giuseppina	»	23,275
10) Marzo Massimo	»	23,225
11) Ortenzi Carla	»	23,037
12) Dell'Armi Paolo	»	23,012
13) Guarente Gabriele	»	22,975
14) Antonelli Luciano	»	22,962
15) D'Amico Roberto	»	22,637
16) Plava Dino	»	22,562
17) Croce Fulvio Giovanni	»	22,525
18) Baldanza Antonella	»	22,475
19) Melchionna Rocco	»	22,325
20) Luciano Giovanni	»	22,000
21) Colle Annamaria	»	21,975
22) Luciani Daniela	»	21,887
23) Buanne Patrizio	»	21,700
24) Tandari Maurizio	»	21,650
25) Petrecca Antonio	»	21,387
26) Giarrusso Matteo	»	21,250
27) Antinori Mario	»	21,237
28) Paris Francesco	»	21,012
29) De Angelis Dionisia	»	20,687
30) Tedeschi Aldo	»	20,675
31) Pece Raffaele	»	20,637
32) Vaccaro Carlo	»	20,425

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Nocentini Pacchiarotti Rossana;
2) Trombetta Nella;
3) Galli Gino;
4) Ceci Elisabetta;
5) Ragni Maria Angela;
6) Caristo Fortunato;
7) Caratelli Gigliola;
8) Di Carlo Francesco;
9) Scicolone Giuseppina;
10) Marzo Massimo;
11) Ortenzi Carla;
12) Dell'Armi Paolo;
13) Guarente Gabriele;
14) Antonelli Luciano.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) D'Amico Roberto;
2) Plava Dino;
3) Croce Fulvio Giovanni;
4) Baldanza Antonella;
5) Melchionna Rocco;
6) Luciano Giovanni;
7) Colle Annamaria;
8) Luciani Daniela;
9) Buanne Patrizio;
10) Tandari Maurizio;
11) Petrecca Antonio;
12) Giarrusso Matteo;
13) Antinori Mario;
14) Paris Francesco;
15) De Angelis Dionisia;
16) Tedeschi Aldo;
17) Pece Raffaele;
18) Vaccaro Carlo.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1987

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1987
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 72

87A1656

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Concorso ad un posto di collaboratore tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la tabella *D* annessa alla legge n. 590 del 1982 relativa alla situazione del ruolo organico del personale non docente dell'Università degli studi di Chieti, da cui si evince, per l'area tecnico-scientifica una disponibilità di posti, ripartiti per qualifiche e per profili, pur tenendo conto degli inquadramenti operati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 590/82 e del disposto di cui al secondo comma dell'art. 88 della legge n. 312/1980;

Accertata la disponibilità di un posto di settima qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica;

Vista la nota ministeriale n. 902 del 13 febbraio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Università a bandire concorsi pubblici per la copertura in ruolo di posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di settima qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica, profilo di collaboratore tecnico, presso l'istituto di storia dell'arte medioevale e moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 2.

Riserva

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto ministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare ai candidati aventi i requisiti prescritti dall'art. 84 della legge n. 312/80 è dell'80 per cento.

Art. 3.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) titolo di studio: laurea in lettere o diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale più quattro anni continuativi di attività lavorativa di collaborazione tecnica corrispondente presso lo Stato, enti pubblici o aziende di informazione nazionale;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette della legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti.

Art. 4.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione, redatte in carta legale in conformità allo schema esemplificativo allegato, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Chieti Via dei Vestini 66013 Chieti Scalo, devono pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovranno inoltre dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal punto 2) del precedente art. 3 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3, punto 1), del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, i candidati potranno presentare eventuali titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3 del titolo I e dell'art. 28 del titolo II del decreto ministeriale del 20 maggio 1983.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento della prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Le prove di esame consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale come da allegato programma (allegato 2).

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, punto 1), del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioé, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

E fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione della Corte dei conti di L'Aquila per il visto e la registrazione.

Chieti, addì 15 settembre 1986

Il rettore: CRESCENTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di L'Aquila, addì 29 novembre 1986
Registro n. 3 Università, foglio n. 238

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 CHIETI SCALO

Il sottoscritto *(a)* ....
(cognome e nome)
domiciliato in ....
(luogo e provincia)
c.a.p. .... via ....
chiede di essere ammesso al concorso ad ..... post .... di ....
presso l'istituto di ....
della facoltà di ....
di codesta Università, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a ....
(luogo e provincia)
il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) *(b)*;

5) aver conseguito il diploma di ....
presso .... nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc..

7) aver prestato/non aver prestato *(c)* i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

8) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma *(d)* ....

(a) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(b) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(c) Cancellare la voce che non interessa.

(d) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prova pratica:

Argomenti di Storia dell'Arte dal Medioevo al Settecento - pittura, scultura, architettura, lineamenti di arti minori - con particolare riferimento allo svolgimento artistico nel territorio abruzzese, del quale si prevede l'approfondimento delle seguenti tematiche:

a) il romanico in Abruzzo:
la rete degli ordini monastici e degli organismi architettonici;
scultura e decorazione plastico-architettonica tra Occidente e suggestioni orientali;

b) ritardi e innovazioni: la situazione del Due e Trecento:
la pittura del Due e Trecento (dipinti murali, miniature, tavole): mappa delle aree figurative;
scultura lignea e oreficeria; caratteri e centri di produzione;

c) rinascimento e rinascimento umbratile - Nicola da Guardiagrele e Andrea Delitio.

Prova pratica:

Relazione scritta su classificazione e schedatura critica di tre riproduzioni fotografiche di opere d'arte.

Prova orale:

a) Discussione sugli elaborati scritti.

b) Conoscenza delle problematiche relative alla conservazione e tutela del patrimonio artistico:
teoria e storia del restauro;
tecniche d'esecuzione;
elementi di museografia.

c) Conoscenza dei principali archivi fotografici di Roma e dell'Abruzzo relativi a monumenti, ai musei e alle collezioni d'opere d'arte del patrimonio artistico abruzzese.

d) Criteri relativi alla sistemazione, organizzazione e sviluppo di fototeca, diapoteca e di altri settori (audiovisivi, microfilms).

e) Analisi di materiale storico-artistico attraverso riproduzioni fotografiche.

f) Traduzione di un brano di contenuto storico-artistico da almeno una lingua straniera.

87A1605

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Concorso a due posti di operatore amministrativo

IL RETTORE

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 concernente la declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la delibera n. 1488 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 12 ottobre 1984, concernente l'inquadramento di personale universitario non docente;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente i provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura di posti resi disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Vista la circolare ministeriale del 12 ottobre 1985, prot. n. 4194/A2, con la quale si dettano disposizioni circa la procedura concorsuale da adottare per l'espletamento dei concorsi relativi ai posti di cui agli allegati prospetti;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Considerato che, con la succitata circolare n. 4194/A2/85, si riassegna ai servizi generali del rettorato, un posto di tecnico esecutivo, reso vacante a seguito della cessazione dal servizio della sig.ra Anni Maria Bonaria, e, nel contempo, si autorizza l'emissione del relativo bando di concorso pubblico;

Visto il decreto rettorale 9 dicembre 1983, n. 1042, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1985, registro n. 19, foglio n. 267, con il quale, a decorrere dal 1° luglio 1979, la sig.ra Anni Maria Bonaria, è inquadrata nella quinta qualifica, area funzionale amministrativo-contabile, profilo professionale: operatore amministrativo, ai sensi della legge n. 312/80;

Considerato che, con la succitata circolare n. 2008/86, si riassegna ai servizi generali del rettorato, un posto di ausiliario, con la qualifica di bidello, reso vacante a seguito della cessazione dal servizio del sig. Santelli Antonio, e, nel contempo, si autorizza l'emissione del bando di concorso pubblico;

Visto il decreto rettorale 7 dicembre 1983, n. 787, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1986, registro n. 5, foglio n. 5, con il quale, a decorrere dal 1° luglio 1979, il sig. Santelli Antonio è inquadrato nella quinta qualifica, area funzionale amministrativo-contabile, profilo professionale: operatore amministrativo, ai sensi della legge n. 312/80;

Visti di decreti rettorali di cessazione dei suddetti dipendenti;

Accertata la vacanza dei posti messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per esami, a due posti di coadiutore amministrativo (quinta qualifica funzionale - area amministrativo contabile - profilo professionale: operatore amministrativo), assegnati ai servizi generali del rettorato di questa Università.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui all'art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, ferme restando le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

c) il godimento dei diritti politici;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) il titolo di studio di licenza di scuola media inferiore od altra scuola post-elementare a corso triennale.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta dal rettore con decreto motivato.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile, stabilito nel presente decreto, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina.

Art. 3.

Il limite massimo d'età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare il limite è elevato:

a) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)*, purché complessivamente non si superino i 40 anni.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovrà pervenire all'Università degli studi - Ufficio concorsi - Via Università n. 40 - 09124 Cagliari, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione sarà considerata prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate o che non ne hanno riportato alcuna;

5) il possesso del titolo di licenza di scuola media inferiore od altra scuola post-elementare a corso triennale;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione di precedente rapporto d'impiego;

8) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

I concorrenti che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno, inoltre, presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse.

I candidati che intendano far valere i titoli di appartenenza e precedenza nella nomina, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno far pervenire all'Università degli studi - Ufficio concorsi - Via Università n. 40 - 09124 Cagliari, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni a partire dalla data ultima in cui hanno sostenuto le prove d'esame, tutti i certificati rilasciati, nelle forme prescritte, dalle competenti autorità, comprovanti il possesso di tali titoli.

Art. 5.

Questa Università non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da una mancata o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Università stessa.

Art. 6.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame saranno comunicati con almeno quindici giorni di anticipo rispetto al loro inizio. I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove di cui all'allegato *B*.

Art. 8.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 9.

In applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché degli articoli 7 e 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i vincitori del concorso saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata dello stesso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico (legge 25 luglio 1956, n. 837), rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza o da un medico provinciale. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) attestato di identità personale con firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente attestante se l'aspirante ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca, comunque, di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito devono essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere, inoltre, rilasciati in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti.

A termine utile dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, l'appartenente al personale statale di ruolo deve presentare entro il termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Questa amministrazione provvederà, in qualunque momento, ad accertare la idoneità fisica all'impiego dei vincitori, mediante sottoposizione a visita medica, secondo le vigenti disposizioni.

In caso di documentazione di rito incompleta o affetta da vizio sanabile, gli interessati saranno invitati alla regolarizzazione, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami.

A parità di merito saranno osservate le norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quarto comma.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risultano in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori amministrativi di ruolo in prova ed inquadrati nella qualifica funzionale e profilo professionale previsto dalla legge n. 312/1980, quali operatori amministrativi. Sarà, pertanto, operato il rapporto tra la qualifica di coadiutore amministrativo (ex carriera istituita con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e la nuova qualifica funzionale e profilo professionale di operatore amministrativo in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981.

Il trattamento economico sarà corrisposto ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Al termine di detto periodo il vincitore sarà nominato in ruolo stabile, previo giudizio favorevole del capo dell'ufficio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'identità prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente decreto sarà inviato alla sezione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Cagliari, addì 14 novembre 1986

Il rettore: CASULA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione Sardegna, addì 16 gennaio 1987
Registro n. 3 Università, foglio n. 134

ALLEGATO *A*

Fac-simile di domanda
(da compilarsi in carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - CAGLIARI

...l... sottoscritt... ....
nat... a .... (provincia di ....)
il .... residente in..
via .... n. ....
con domicilio eletto ai fini del concorso in...
via .... n. .... tel................,
chiede di essere ammess... al concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore amministrativo (quinta qualifica funzionale) presso i servizi generali del rettorato di codesta Università.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ...l... sottoscritt... dichiara sotto la sua responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di .... (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

3) le eventuali condanne penali riportate (dichiarazione da effettuarsi anche se negativa);

4) di essere in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media inferiore (o altra scuola post-elementare o corso triennale);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:..

6) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni (dichiarazione da effettuarsi anche se negativa) e le cause di eventuale risoluzione di precedente rapporto di impiego;

7) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso: ....

Data, ...

Firma ....

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica di dattilografia e in un colloquio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati devono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni cui aspirano.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura con velocità libera, secondo le regole dell'estetica dattilografica.

La durata della prova pratica è di 15 minuti.

Non è permesso il cambiamento del foglio, né l'uso della gomma.

Le eventuali correzioni debbono essere eseguite con i soli mezzi apprestati dalla macchina.

Ove il numero dei candidati non renda possibile lo svolgimento della prova pratica contemporaneamente per tutti, è facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, mediante sorteggio,ogni gruppo in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà saranno prescelti dalla commissione per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Il colloquio si svolgerà su:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali dell'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione, con particolare riferimento ai servizi delle segreterie universitarie.

87A1602

UNIVERSITÀ DI URBINO

Concorso ad un posto di tecnico

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modifiche;

Veduto lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modifiche;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Veduta la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Veduta la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Veduta la delibera del consiglio di amministrazione della Università in data 19 dicembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico, di cui alla tabella *I* annessa allo statuto della libera Università degli studi di Urbino, presso l'istituto di chimica biologica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non debbono aver superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, dovranno essere indirizzate al rettore di questa Università e pervenire entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato: a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande, oltre al nome e cognome, dovranno contenere indicato il preciso domicilio, eletto ai fini del concorso dal concorrente. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua personale responsabilità ed a pena di esclusione dal concorso:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali oppure le eventuali condanne penali riportate;

e) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) il titolo di studio posseduto;

g) i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale risoluzione di precedente rapporto di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, segretario comunale o negli altri modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390. Per i dipendenti statali, o di questa Università, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I titoli richiesti per ottenere l'ammissione al concorso, nonché i titoli di cui alla lettera *g*), debbono essere posseduti da data anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare l'eventuale possesso di titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della commissione giudicatrice; di tali documenti deve essere compilato un elenco in calce alla domanda.

Art. 5.

La commissione giudicatrice sarà composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consisteranno prevalentemente in prove di carattere pratico in rapporto alle esigenze del posto messo a concorso. Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove e di valutare i titoli ai quali è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: tessera postale o carta d'identità o passaporto o porto d'armi o patente automobilistica.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame debbono far pervenire nel termine che sarà indicato da questa Università, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente al quarto livello retributivo, nel quale sarà inquadrato ai sensi di quanto disposto della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, oltre agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) copia integrale dello stato di servizio militare o foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

6) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego, nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

7) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici e di aziende private o se fruisca comunque di redditi da lavoro subordinato e, in caso affermativo, relativa opzione: detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 11, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa;

8) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato.

Qualora ricorra la fattispecie di cui alla lettera *g*) dell'art. 4, il vincitore dovrà presentare i documenti comprovanti il possesso di detti titoli.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della comunicazione con cui sono richiesti.

Come previsto dall'ultimo comma del citato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato di sana e robusta costituzione e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

Urbino, addì 16 gennaio 1987

Il rettore: BO

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere in carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Urbino - Via Saffi n. 2 - 61029 URBINO

Il sottoscritto..., domiciliato in .... (provincia di ....), via .... n. .... c.a.p. .... , chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico presso l'istituto di chimica biologica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di codesta Università il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 1987.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età in quanto (1)..

Dichiara sotto la propria personale responsabilità che:

è nato in......................... (provincia di ....), il .... ;

è in possesso della cittadinanza italiana;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di ....,

non ha riportato condanne penali (2);

è in possesso del seguente titolo di studio: .... conseguito in data .... presso.......................................,

per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: .... ;

ha prestato i seguenti servizi presso (3).................................;

non è stato destinato o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data, ...

Firma

....
(autenticata)

---

(1) Tale precisazione è rilasciata solo in caso di superamento del trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(3) Se del caso precisare anche il periodo e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di lavoro.

87A1664

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Aumento, da cinque a tredici, del numero dei posti del concorso pubblico ad aiuto bibliotecario

IL RETTORE

Visto il proprio decreto n. 2071 del 22 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1986, registro n. 9, foglio n. 33, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinque posti per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della ex carriera di concetto degli aiuto bibliotecari (sesta qualifica funzionale);

Accertata l'attuale disponibilità di otto posti nel ruolo della ex carriera di concetto degli aiuto bibliotecari;

Vista la ministeriale n. 4281 del 29 ottobre 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato la copertura di otto posti;

Considerata l'opportunità di elevare il numero dei posti messi a concorso con il suddetto decreto, data l'urgenza di assumere in servizio nuovi aiuto bibliotecari per far fronte alle sempre crescenti esigenze di funzionamento di questo Ateneo, e di raggiungere tale finalità con l'espletamento di una unica procedura concorsuale;

Decreta:

I posti di ruolo del personale della ex carriera di concetto degli aiuto bibliotecari messi a concorso con il decreto rettorale n. 2071 del 22 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 12 dicembre 1986, sono aumentati da cinque a tredici unità.

Il presente decreto sarà inviato alla delegazione regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Firenze, addì 26 novembre 1986

p. *Il rettore:* ZAMPI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze, addì 21 gennaio 1987
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 200

87A1711

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico a cinque posti di aiuto bibliotecario

Le prove d'esame del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di aiuto bibliotecario (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Firenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 del 12 dicembre 1986, si svolgeranno presso l'istituto matematico «Ulisse Dini», viale Morgagni, 67/a, Firenze, alle ore 8,30 dei giorni 4 e 5 settembre 1987.

87A1712

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, per l'assunzione di un operatore specializzato per i servizi con il mestiere di cuoco della quinta qualifica funzionale, presso la manifattura tabacchi di Verona.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale - parte seconda - dell'11 febbraio 1987 dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/67219 del 16 settembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1986, registro n. 7 Monopoli, foglio n. 54, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati il vincitore ed un idoneo del concorso citato in epigrafe, indetto con decreto ministeriale n. 00/70855 del 30 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 25 ottobre 1984.

87A1600

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 48

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 48, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente medico di chirurgia generale;
un posto di assistente medico di pediatria;
un posto di assistente medico psichiatra;
un posto di assistente medico fisiatra;
un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente medico di immunoematologia e C.T.;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - dietista;
quattordici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale da assegnare al centro psico sociale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 25 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Ostiglia (Mantova).

87A1750

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala, presso l'unità sanitaria locale n. 65.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala, per il servizio psichiatrico, presso l'unità sanitaria locale n. 65.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'U.S.L. in Sesto San Giovanni (Milano).

87A1615

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

un posto di direttore sanitario di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri - dirigente sanitario servizio assistenza sanitaria integrativa di base;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - dietista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 4 del 28 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione - ufficio personale dell'U.S.L. in Venaria (Torino).

87A1617

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 70

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 70, a:

un posto di primario ospedaliero di medicina nucleare;
un posto di primario ospedaliero di neuropsichiatria infantile;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina nucleare;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neuropsichiatria infantile;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di odontostomatologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica;
due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia pediatrica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di urologia pediatrica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radioterapia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di immunoematologia;
un posto di coadiutore sanitario di medicina legale e ass. sociali;
un posto di coadiutore sanitario di igiene e organizzazione servizi ospedalieri;
un posto di assistente medico di medicina nucleare;
due posti di assistente medico di neurospichiatria infantile;
un posto di assistente medico di neurologia;
un posto di assistente medico di nefrologia;
quattro posti di assistente medico di cardiologia;
un posto di assistente medico di odontostomatologia;
due posti di assistente medico di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente medico di oculistica;
un posto di assistente medico di chirurgia maxillo facciale;
un posto di assistente medico di neurochirurgia;
due posti di assistente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;
due posti di assistente medico di igiene e organizzazione servizi ospedalieri;
un posto di assistente medico di medicina legale e ass. sociali;
un posto di assistente medico di anatomia istologia patologica;
un posto di assistente medico di dermosifilopatia;
due posti di assistente medico di radiologia;
un posto di assistente medico di radioterapia;
un posto di assistente medico di chirurgia generale;
un posto di assistente medico di chirurgia pediatrica;
un posto di assistente medico di urologia;
un posto di veterinario coadiutore - area di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
un posto veterinario collaboratore - area di sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
due posti di fisico collaboratore;
tre posti di biologo collaboratore;
un posto di chimico collaboratore;
un posto di operatore professionale dirigente;
due posti di operatore professionale coordinatore - ostetrica;
un posto di operatore professionale coordinatore - tecnico di radiologia;
un posto di operatore professionale coordinatore - tecnico di laboratorio;
sette posti di operatore professionale collaboratore - assistente sanitaria;
ottantadue posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;
nove posti di operatore professionale collaboratore - vigilatrice d'infanzia.

Ruolo tecnico:

sei posti di assistente tecnico - perito industriale;
due posti di assistente tecnico - programmatore CED;
due posti di assistente tecnico - geometra;
un posto di operatore tecnico coordinatore edili;
un posto di operatore tecnico coordinatore servizi generali e tecnici;
sei posti di operatore tecnico cucina e mensa;
due posti di operatore tecnico cucina e mensa (macellaio);
cinque posti di operatore tecnico servizi generali e tecnici;
un posto di operatore tecnico elettromedicale;
un posto di operatore tecnico magazzino;
un posto di operatore tecnico idraulico.

Ruolo amministrativo:

tre posti di assistente amministrativo.

Ruolo professionale:

un posto di ingegnere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 dell'11 gennaio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Alessandria.

87A1624

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

un posto di fisico sanitario dirigente;
due posti di fisico sanitario coadiutore;
un posto di fisico sanitario collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 23 del 18 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

87A1669

Concorso ad un posto di assistente tecnico - programmatore di centro elettronico, presso l'unità sanitaria locale n. 29

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico-programmatore di centro elettronico, presso l'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del presente concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 17 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. 29 in Bologna.

87A1612

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi;
un posto di operatore professionale di prima categoria, collaboratore - tecnico di colpocitologia, riservato ad invalido civile;
tre posti di assistenti amministrativi, dei quali un posto riservato ad invalido civile;
un posto di operatore tecnico di cucina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale, presso il presidio ospedaliero «S. Francesco» in Barga (Lucca).

87A1676

Concorso ad un posto di assistente medico di radiologia area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 10/E

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di radiologia area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 10/E.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 dell'11 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L in Firenze.

87A1679

REGIONE VENETO

Concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala, presso l'unità sanitaria locale n. 2

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale prima categoria coordinatore - capo sala, presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 9 del 6 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L in Agordo (Belluno).

87A1625

Concorso a otto posti di infermiere generico - operatore psichiatrico, presso l'unità sanitaria locale n. 10

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a otto posti di infermiere generico operatore psichiatrico, presso l'unità sanitaria locale n. 10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 10 del 13 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L n. 10 in Treviso.

87A1678

Pubblica selezione, per chiamata diretta, a cinque posti di operatore tecnico - servizi tecnici e tecnologici, presso l'unità sanitaria locale n. 21.

È indetta pubblica selezione per chiamata diretta, per titoli ed esami, a cinque posti di operatore tecnico servizi tecnici e tecnologici, addetto al sistema computerizzato della centrale telefonica, presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 10 del 13 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale concorsi dell'U.S.L in Padova.

87A1631

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 30

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 30, a:

- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anatomia e istologia patologica;
- un posto di chimico collaboratore;
- un posto di ingegnere coordinatore del presidio multizonale di prevenzione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 9 del 6 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L in Rovigo.

87A1670

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 36

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 36, a:

- un posto di coadiutore sanitario di neurologia;
- un posto di coadiutore sanitario di audiologia;
- un posto di coadiutore sanitario di medicina interna;
- un posto di coadiutore sanitario di oculistica;
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neuropsichiatria infantile;
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;
- otto posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia;
- due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia;
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di diabetologia;
- due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi;
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di fisiopatologia respiratoria;
- sette posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;
- tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;
- tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia;
- cinque posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
- quattro posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia;
- due posti di assistente medico di medicina generale;
- tre posti di assistente medico di cardiologia;
- un posto di assistente medico di laboratorio analisi;
- un posto di assistente medico di radiologia;

sei posti di assistente medico di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente medico di chirurgia generale;
otto posti di assistente medico di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente medico di ortopedia;
sei posti di assistente medico di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
un posto di assistente medico di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri;
un posto di farmacista dirigente;
due posti di farmacista coadiutore;
due posti di farmacista collaboratore;
un posto di biologo coadiutore;
due posti di psicologo collaboratore;
sette posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala;
centotrentaquattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale;
quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - vigilatrice d'infanzia;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - dietista;
nove posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio;
sette posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia;
un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - vigile sanitario capo;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - audiometrista;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione (fisioterapista);
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ortottista;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - logopedista;
un posto di sociologo coadiutore;
sei posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 9 del 28 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Catania.

87A1478

PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale Est

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale Est, a:

Ruolo sanitario:

un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica (riservato al gruppo linguistico tedesco);
un posto di operatore professionale collaboratore - dietista (riservato al gruppo linguistico tedesco);
trentaquattro posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale (diciassette posti riservati al gruppo linguistico tedesco, nove posti riservati al gruppo linguistico ladino e otto posti riservati al gruppo linguistico italiano).

Ruolo tecnico:

un posto di assistente tecnico - geometra (riservato al gruppo linguistico tedesco);
un posto di operatore tecnico - cuoco (riservato al gruppo linguistico ladino);
un posto di operatore tecnico - sarta (riservato al gruppo linguistico ladino);
un posto di operatore tecnico - pittore (riservato al gruppo linguistico tedesco);
un posto di operatore tecnico dei servizi tecnici (riservato al gruppo linguistico tedesco;
un posto di operatore tecnico dei servizi generali (riservato al gruppo linguistico ladino);
un posto di operatore tecnico dei servizi economali - magazzino (riservato al gruppo linguistico tedesco);
dodici posti di ausiliario socio-sanitario (nove posti riservati al gruppo linguistico tedesco, due posti riservati al gruppo linguistico ladino, un posto riservato al gruppo linguistico italiano;
dieci posti di agente tecnico (sette posti riservati al gruppo linguistico tedesco, due posti riservati al gruppo linguistico ladino, un posto riservato al gruppo linguistico italiano).

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto anche l'attestato di superamento dell'esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiano e tedesco per la relativa carriera, (decreto del Presidente della Repubblica n. 752/76).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 17 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Brunico (Bolzano).

87A1618

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore del laboratorio di virologia dell'istituto Regina Elena, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di direttore del laboratorio di immunologia dell'istituto Regina Elena, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di direttore del laboratorio di oncogenesi molecolare dell'istituto Regina Elena, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di direttore del laboratorio di chemioterapia sperimentale preclinica dell'istituto Regina Elena, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di direttore del laboratorio di metabolismo cellulare dell'istituto Regina Elena, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di direttore del laboratorio di immunologia dell'istituto S. Maria e S. Gallicano, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di direttore del laboratorio di istopatologia cutanea dell'istituto S. Maria e S. Gallicano, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di primario del servizio di neurologia dell'istituto Regina Elena, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di aiuto del laboratorio di biochimica dell'istituto S. Maria e S. Gallicano, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di aiuto del laboratorio di microbiologia dell'istituto S. Maria e S. Gallicano, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
tre posto di aiuto del laboratorio di biochimica e sistemi esperti dell'istituto Regina Elena, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di assistente del laboratorio di immunologia dell'istituto S. Maria e S. Gallicano, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
un posto di biologo collaboratore del laboratorio di immunologia dell'istituto S. Maria e S. Gallicano;
un posto di analista coadiutore;
un posto di ingegnere per il laboratorio di fisica medica e sistemi esperti dell'istituto Regina Elena;
tre posti di bibliotecario collaboratore;
tre posti di collaboratore amministrativo di area giuridico-amministrativa;
un posto di assistente tecnico linotipista;
due posti di assistente tecnico programmatore;
tre posti di operatore professionale coordinatore - capo sala;
nove posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;
quattordici posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio sperimentale;
dieci posti di coadiutore amministrativo;
un posto di operatore tecnico coordinatore autista;
due posti di operatore tecnico autista;
un posto di operatore tecnico grafico;
quattro posti di commesso;
ventidue posti di agente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 5 del 20 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Roma.

87A1677

CONSIGLIO DEGLI ORFANOTROFI E DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO DI MILANO

Concorso ad un posto di capo sala

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 7 del 18 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

87A1614

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di Marina Di Pellegrini e Diego Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**100.000**
- semestrale	**L.**	**55.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**200.000**
- semestrale	**L.**	**110.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**22.000**
- semestrale	**L.**	**13.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**82.000**
- semestrale	**L.**	**44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**22.000**
- semestrale	**L.**	**13.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	**L.**	**313.000**
- semestrale	**L.**	**172.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**700**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**28.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.800**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**90.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**700**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221